



# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01**

**REGOLAMENTO ODV**

**ARTICOLO 1**  
**SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 R-Impresa S.r.l. (di seguito “**Società**”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito il “**Modello**” o “M.O.G.”) allo scopo di prevenire la realizzazione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “**Decreto**”), recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.
- 1.2 L’Organismo di Vigilanza (di seguito “**Organismo**” o “**OdV**”), i cui compiti sono specificati nel richiamato Modello, si è dotato del presente “**Regolamento**” allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.
- 1.3 Nell’esercizio delle sue funzioni l’Organismo deve improntare le proprie attività ai principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo, riporta e risponde direttamente ed esclusivamente all’Amministratore Unico.
- 1.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni del Modello della Società.

**ARTICOLO 2**  
**COMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO**

- 2.1 L’OdV può essere un organismo monocratico, costituito da un membro esterno, oppure collegiale a composizione mista. Coloro che compongono l’OdV devono possedere i requisiti di autonomia, professionalità, onorabilità ed indipendenza. La composizione è decisa dall’Amministratore Unico della Società.
- 2.2 È fatto obbligo all’Organismo di comunicare tempestivamente all’Amministratore Unico della Società il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di nomina di un nuovo componente.
- 2.3 L’Organismo cessa l’incarico per dimissione, decadenza o revoca. L’eventuale revoca dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera dell’Amministratore Unico, sentito il parere del Revisore contabile, ove per “giusta causa” si intende una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico. La revoca deve essere comunicata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, all’OdV. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, l’Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione. Nel frattempo, l’OdV resta comunque in carica fino alla nomina del successore.
- 2.4 L’OdV può essere sospeso dall’incarico per le cause disciplinate nel Modello Organizzativo. L’ Amministratore Unico ne dichiara la sospensione e provvede all’immediata sostituzione.

- 2.5 Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, all'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento. L'Amministratore Unico ne dichiara la sospensione e provvede all'immediata sostituzione.
- 2.6 L'OdV può rinunciare in ogni momento all'incarico, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta all'Amministratore Unico della Società.

### **ARTICOLO 3**

#### **FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 3.1 L'Organismo è chiamato ad assolvere, così come indicato dalla lettera degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, i compiti che si possono così riassumere:
- vigilanza sull'effettività del Modello, quindi verifica della corrispondenza tra il M.O.G. ed i comportamenti concreti di volta in volta tenuti;
  - valutazione dell'adeguatezza del Modello e, quindi dell'idoneità alla prevenzione dei reati;
  - verifica della conservazione nel tempo della funzionalità del Modello;
  - cura degli aggiornamenti al Modello che si rendessero eventualmente necessari per adeguamenti normativi o dell'organizzazione della Società, mediante la formulazione di proposte all'Amministratore Unico e follow-up, cioè verifica dell'attuazione delle proposte accolte;
  - promuovere la diffusione in Società della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;
  - istituire dei canali di informazione ad hoc, volti ad agevolare lo scambio di segnalazioni ed informazioni da e verso l'Organismo;
  - effettuare le indagini, all'interno della Società, necessarie ad accertare le presunte violazioni del Modello;
  - invitare alle riunioni dell'Organismo i responsabili di altre funzioni aziendali ed i consulenti esterni a fini consultivi;
  - curare i rapporti con l'Amministratore Unico.

### **ARTICOLO 4**

#### **RIUNIONI – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO**

- 4.1 L'OdV, anche su segnalazione motivata dei soggetti apicali, può richiedere ulteriori riunioni, laddove ciò risulti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
- 4.2 La convocazione delle riunioni è comunicata alla Società nonché ad eventuali altri soggetti di cui è prevista la partecipazione; la comunicazione è inviata, anche a mezzo posta elettronica. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno.

- 4.3 L'OdV comunica alla Società il recapito al quale intende ricevere le comunicazioni, ed è tenuto ad indicare eventuali variazioni dello stesso.
- 4.4 Le riunioni si tengono presso la sede della Società o nel luogo ove sarà l'OdV. Le riunioni possono anche essere tenute in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede. In particolare, è necessario che:
- a) sia consentito all'OdV di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - b) sia consentito di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 4.5 Alle riunioni dell'OdV possono essere invitati a partecipare dipendenti, collaboratori della Società o terzi, qualora la trattazione di specifici argomenti lo richieda. La partecipazione di tali soggetti alle riunioni dell'OdV è circoscritta al tempo strettamente necessario alla audizione o al confronto con costoro. L'OdV ricorda ai partecipanti esterni gli obblighi di riservatezza ai quali essi sono tenuti in relazione alle informazioni trattate, e, se necessario, chiede agli stessi l'assunzione di un formale impegno di rispetto dei suddetti obblighi.

#### **ARTICOLO 5 AUDIZIONI**

- 5.1 Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può disporre l'audizione di destinatari del Modello e di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni o su segnalazioni di violazioni del Modello o del Codice Etico.

#### **ARTICOLO 6 DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE**

- 6.1 A seguito di ogni riunione viene redatto apposito verbale. I verbali delle riunioni, oltre a far constatare la presenza dei partecipanti, debbono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
- 6.2 L'OdV archivia e conserva la documentazione inerente alla sua attività, al fine di consentire la tracciabilità, in apposito registro, custodito presso la sede della Società.
- 6.3. Nel registro vengono raccolti separatamente, e in ordine cronologico, il M.O.G. completo in tutte le sue parti e il codice etico, i documenti societari, le comunicazioni effettuate e quelle ricevute dall'OdV aventi per oggetto i rapporti con gli organi sociali e

le funzioni aziendali, i verbali delle riunioni dell'OdV ed eventuali documenti allegati, le segnalazioni pervenute all'OdV.

## **ARTICOLO 7**

### **FLUSSI INFORMATIVI**

7.1. L'OdV è destinatario di specifici flussi informativi da parte delle funzioni aziendali della Società e degli organi societari.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV si distinguono in:

- flussi immediati al verificarsi di particolari eventi;
- flussi di reporting all'OdV previsti dal Modello.

7.2. L'OdV comunica annualmente all'Amministratore Unico il piano delle attività annuale nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo previste per l'esercizio di riferimento.

7.3. L'OdV predispone annualmente, per l'Amministratore Unico, una relazione di sintesi contenente gli esiti delle attività svolte e di tale relazione viene inviata copia al Revisore contabile.

## **ARTICOLO 8**

### **RISORSE FINANZIARIE**

8.1 Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, sono destinate all'Organismo le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività e per l'efficienza dei compiti assegnati, sulla base del budget assegnato dalla Società.

8.2 L'OdV predispone il rendiconto sull'utilizzo del budget nella relazione annuale.

8.3 L'impiego di risorse in misura eccedente il budget approvato dall'Amministratore Unico della Società è consentito, in situazioni di comprovata eccezionalità ed urgenza.

8.4 Le delibere di impiego di risorse che eccedono i poteri di spesa dell'OdV devono essere specificatamente motivate e documentate, prevedendo l'indicazione analitica della stima di spesa.

**ARTICOLO 9**  
**CONSULENTI ESTERNI**

- 9.1 L'Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni nell'espletamento delle proprie attività; i consulenti esterni partecipano alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza su convocazione dello stesso.

**ARTICOLO 10**  
**OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 10.1 L'Organismo è tenuto al più assoluto riserbo in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per quanto applicabile.
- 10.2 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza importa la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

**ARTICOLO 11**  
**APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

- 11.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo sono oggetto della presente regolamentazione adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.
- 11.2 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono apportarsi solo su proposta dell'Organismo.
- 11.3 Il regolamento dell'OdV è sottoposto all'Amministratore Unico della Società per sua ratifica all'adozione ed in caso di modifiche.

L'Organismo di Vigilanza di R-Impresa S.r.l.

Avv. Giulia Robecchi (ODV Monocratico)

Brescia, 03 febbraio 2022